



Decisione/0099/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Carlo Purificato - Componente
Luca Voglino - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11569/776pf24-25/GC/DP/ff del 30 ottobre 2025, depositato il 31 ottobre 2025, nei confronti della società ASD Team Giorgione C5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 11569/776pf24-25/GC/DP/ff del 30 ottobre 2025, depositato il 31 ottobre 2025, nei confronti della società ASD Team Giorgione C5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Andrea Reginato e Josè Vagner Rocha, all'epoca dei fatti dirigenti della predetta società.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società ASD Team Giorgione C5 hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ASD Team Giorgione C5 la sanzione di euro 356,00 (trecentocinquantasei/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo/i dichiarato/i efficace/i, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025.

IL RELATORE
Roberto Pellegrini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 20 novembre 2025.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai